

ALL'AMM. ALLEG. 1
5 FEB. 2013

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

N° 587/13 SENT.
N° 7102/12 R.G.
N° 1662 CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 23.01.2013, promossa da:

-Solinas Francesco, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. F. Foresio

Ricorrente

CONTRO

-INPS e S.C.C.I. s.p.a.

Contumaci

NONCHE'

-EQUITALIA SUD s.p.a., rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. G. Petito

Resistente

Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.7.2012, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Lecce proponendo opposizione avverso le intimazioni di pagamento n. 059 2012 9020433477 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2002 0112116612 000, notificata in data 13.2.2004) e n. 059 2012 9020433376 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2000 0021932627 000, notificata il 12.2.2001), eccependo la prescrizione dei crediti, la decadenza dall' iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 e l' avvenuto pagamento dei crediti azionati.

Chiedeva, pertanto, accertarsi l' insussistenza dei presupposti per l' iscrizione a ruolo delle somme suddette e, nel merito, la prescrizione dei crediti, con annullamento della cartella suddetta.

Si costituiva in giudizio **EQUITALIA SUD s.p.a.** che eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla intimazione di pagamento n. 059 2012 9020433477 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2002 0112116612 000, notificata in data 13.2.2004) in quanto relativa al mancato pagamento della imposta di circolazione.

Nel merito eccepiva la tardività dell' opposizione e contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.

Non si costituivano in giudizio l' INPS e la S.C.C.I. s.p.a., che vanno dichiarati contumaci, stante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

*

Pregiudizialmente deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla intimazione di pagamento n. 059 2012 9020433477 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2002 0112116612 000, notificata in data 13.2.2004) in quanto relativa al mancato pagamento della imposta di circolazione e quindi relativa ad un credito di natura tributaria in relazione al quale sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria.

Ancora in via pregiudiziale deve ritenersi la competenza per territorio del giudice adito in relazione alla intimazione di pagamento n. 059 2012 9020433376 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2000 0021932627 000, notificata il 12.2.2001), atteso che - sebbene l' Ufficio INPS investito del rapporto risulti individuato nella sede INPS di Sassari- i crediti cui la stessa si riferisce sono relativi a contributi fissi o in percentuale relativi alla posizione contributiva autonoma del ricorrente (cfr. documentazione allegata agli atti di parte ricorrente).

Sul punto è sufficiente rammentare che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c., atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma, il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., ord. n. 18013 del 25-11-2003)

Nel merito deve evidenziarsi che con l' atto di ricorso parte ricorrente ha eccepito preliminarmente l' estinzione del credito per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 335/95, sicchè l' opposizione sotto tale profilo -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc,

richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.

In concreto, poi, va rilevato che tra la data di notifica della cartella esattoriale suddetta (12.2.2001) e la data di notifica dell' intimazione di pagamento opposta (23.7.2012) risulta decorso un termine superiore ai cinque anni e, in atti, non risultano precedenti atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale quinquennale, né è dato ritenere, dalla documentazione prodotta, che possa considerarsi conservato nella specie - in cui si controverte di contributi dovuti per anni precedenti al 1995- il termine di prescrizione decennale, secondo la previsione dell' art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95.

Neppure può ritenersi operante il termine prescrizionale decennale previsto dall' art. 2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale è un atto che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (cfr. in argomento Cass. Sez. V, Sent. n. 12263 del 25-05-2007).

In ogni caso, nella specie, tra le due intimazioni di pagamento risulta decorso più di un decennio.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora -ferma restando l' intangibilità della cartella n. 059 2000 0021932627 000, notificata il 12.2.2001- deve dichiararsi la estinzione del credito con essa azionato per intervenuta prescrizione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l' effetto:

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla intimazione di pagamento n. 059 2012 9020433477 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2002 0112116612 000);

Dichiara l' estinzione del credito riportato nella intimazione di pagamento n. 059 2012 9020433376 000 (relativa alla cartella esattoriale n. 059 2000 0021932627 000), per intervenuta prescrizione;



Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Lecce, li 23.01.2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Antonella Colaci)

IL GIUDICE DEL LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO
dr. Luisa SANTO

